



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

DR. DARIO RAFFONE	PRESIDENTE
DR. CATERINA DI MARTINO	GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE	GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa

PROMOSSA DA

legale in _____ al _____ n. (C.F. _____), in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. _____ presso il cui studio
elettivamente domicilia in Napoli alla via _____ n. _____

- OPPONENTE -

NEI CONFRONTI DI

_____, con sede in Napoli alla _____ n. (P.I. _____)
(_____), in persona del _____ p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato
in atti, dagli avv.ti _____, e _____, unitamente ai quali elettivamente
domicilia in Napoli alla _____ n. _____

- OPPOSTA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 26 gennaio 2021 le parti concludevano come da verbale da intendersi qui riportato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ingiunzione ex art. 2 R.D. 14.04.1910 n. 639 emesso in data 15.06.2017,
– Area Servizi Finanziari Direzione Partecipazioni e Controllo Analogo
intimava a _____ *“di eseguire il versamento
dell'importo di Euro 64.595,33 a titolo di liquidazione in denaro del valore della quota del socio
cessato pari al 2,706% del capitale sociale, oltre all'importo di Euro 149,02 a titolo di interessi, per
un importo complessivo di Euro 64.744,35”*.

Con l'atto di citazione in opposizione, l'odierna opponente proponeva formale opposizione al predetto atto di ingiunzione, chiedendo la declaratoria di infondatezza dell'ingiunzione di pagamento.

In particolare, rivendicava la correttezza del proprio operato alla luce del recesso formalizzato dalla _____ in relazione alla propria partecipazione sociale nella _____

La società opponente riteneva quindi applicabile al caso di specie la disciplina del recesso e quindi



nel rispetto delle previsioni di cui all'art.2437-quater c.c. si offrivano le partecipazioni oggetto di recesso in opzione agli altri soci.

Secondo parte attrice, la disciplina di cui all'art. 1 comma 569 della legge n. 147 del 2013 che legittima l'ente pubblico alla dismissione delle quote di partecipazioni non strategiche avrebbe introdotto una peculiare forma di liquidazione della quota valida solo per gli enti pubblici, che però non dovrebbe prescindere da una valutazione dell'assemblea sociale della partecipata circa le modalità attuative più idonee della scelta di dismissione dell'ente.

Quanto al valore della quota di liquidazione della partecipazione, l'opponente specificava che dopo una prima formulazione di tale valore come formulato dal CdA ed a seguito di contestazioni dell'opposta, si addiveniva ad una nuova valutazione della predetta partecipazione, previa sollecitazione della società di revisione, applicando il criterio misto patrimoniale-reddituale, stimata quindi in € 25.140,23.

In particolare, si precisava che tale valutazione teneva conto delle difficoltà economiche della società e specificatamente delle perdite di esercizio registrate nella situazione patrimoniale al 31.12.2016, che avevano condotto alla riduzione del capitale sociale per perdite con riduzione del numero delle azioni in proporzione al capitale sociale detenuto.

Si contestava pertanto il criterio di liquidazione seguito dalla nell'ingiunzione opposta, che aveva privilegiato soltanto il valore del patrimonio netto, in contrasto con le previsioni di cui all'art.2437-quater c.c.

Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni:

"1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'ingiunzione di pagamento opposta;

"2) nel merito, accertare la correttezza della valutazione operata da parte attrice ed i criteri e la metodologia di valutazione da essa applicati, come ampiamente descritti e documentati nel presente atto, e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione ed annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto;

3) Condannare la al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA".

Si costituiva in giudizio la , depositando comparsa di costituzione e risposta.

Preliminarmente, l'opposta proponeva alternativa ricostruzione fattuale, precisando che con nota n. 66755 del 23.04.2015 comunicava alla società partecipata la cessazione di diritto della partecipazione azionaria in , invitando la medesima società ad attivare la procedura relativa alla liquidazione della quota.

Dopo alcuni solleciti in ragione dell'inerzia della società, l'opposta, che aveva già provveduto a determinare il valore di liquidazione della quota in base al patrimonio netto della società come risultante dal bilancio al 31.12.2014 in € 64.595,33, diffidava la società opponente alla predetta liquidazione.

In via del tutto inopinata, senza dare alcun riscontro alla diffida alla determinazione della quota di liquidazione, la comunicava la riduzione del capitale sociale, con riduzione delle azioni in proporzione anche della e che quindi il valore della quota da liquidare era stato fissato in € 21.920 successivamente aumentato ad € 25.140,23, dopo che era stata emessa l'ingiunzione di pagamento opposta.

Nel merito si contestava la scelta della società opponente di qualificare la cessazione di diritto espressamente prevista per legge come esercizio del diritto di recesso con illegittima applicazione della procedura ex art. 2437 quater c.c.



Quanto al criterio di liquidazione, la convenuta non ne contestava la metodologia quanto la scelta di determinare la quota di liquidazione dopo la riduzione del capitale sociale avvenuta con delibera del 22.04.2016, quando invero la cessazione di diritto della partecipazione risaliva a momento certamente antecedente (01.01.2015). Secondo parte opposta, quindi la convenuta avrebbe maturato il diritto di liquidazione della quota sociale secondo il valore di quest'ultima in base al bilancio societario al 31.12.2014.

Concludeva quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione con la conferma dell'ingiunzione, con vittoria di spese.

Alla prima udienza del 27.02.2018, il giudice istruttore accordava rinvio per valutare composizione bonaria della lite ed alla successiva udienza del 17.04.2018 concedeva i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e si riservava sulla istanza di concessione della sospensione dell'ingiunzione opposta, rigettandola con ordinanza del 14.12.2018.

Successivamente avendo le parti di fatto rinunciato alle richieste istruttorie, all'udienza del 26.01.2021 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

L'opposizione non è fondata e pertanto va rigettata.

La presente controversia si innesta nel contenzioso insorto a seguito della novella legislativa che ha disciplinato l'obbligo degli enti locali di dismettere le partecipazioni sociali ritenute non strategiche all'esito di un processo di razionalizzazione della conservazione delle partecipazioni sociali degli enti locali.

A tal proposito, l'articolo 3 comma 27 della legge n. 244/07 recita testualmente che al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D. Lgs 165/01 non possono mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto le attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il comma 29 dello stesso articolo ha assegnato a dette amministrazioni un termine di 18 mesi, poi fissato in 36 mesi, per operare tale dismissione.

Con successivo intervento, il Legislatore interveniva in detta materia con l'art. 1 comma 569 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), come poi modificato dall'art. 2 della Legge 68/14, mediante il quale non solo prorogava il termine cui all'art. 3 comma 29 della Legge 244/07 di ulteriori dodici mesi, facendolo coincidere al 31.12.2014, ma, colmando una lacuna della precedente normativa, precisava che, nel caso in cui la partecipazione vietata non fosse ancora stata alienata nei tempi stabiliti e prorogati, la partecipazione non alienata cessasse comunque ad ogni effetto, obbligando la società partecipata, entro 12 mesi successivi alla cessazione *ipso iure* – e quindi 31 dicembre 2015 – a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato in base agli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2437 ter 2° comma c.c.

La soluzione della controversia in esame non può prescindere quindi dalla corretta interpretazione del dettato legislativo (art. 1 commi 569 d.lgs. n. 147 del 2013) che si riporta testualmente:

“Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”.

La suddetta previsione di legge stabilisce un procedimento di dismissione delle partecipazioni non più detenibili dagli enti locali che si connota per la sua assoluta peculiarità, che di certo non può essere assimilato – come pretende parte opponente – alla disciplina del recesso delle società di capitali.



E' sufficiente notare, infatti, che in nessuna parte del dettato legislativo si fa riferimento al socio come receduto ed il richiamo alla disciplina dell'art. 2437-ter c.c. è limitato alla fissazione dei criteri di liquidazione della quota.

Pertanto, come poi è avvenuto nella fattispecie in esame, in caso di mancata alienazione, mediante la procedura ad evidenza pubblica entro il termine indicato, è previsto un meccanismo per interrompere il rapporto societario intercorrente tra l'ente e la società partecipata che non trova precedenti nell'ambito del diritto societario e che difficilmente può essere configurato come esercizio del diritto di recesso, con cui si manifesta solitamente il diritto di exit del socio non più interessato a rimanere vincolato al progetto imprenditoriale della compagine sociale.

Invero, la norma in esame ha rafforzato l'obbligo normativo già vigente (di dismissione delle partecipazioni con cessione a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica) prevedendo, quale conseguenza di un esito negativo della procedura di vendita, che la partecipazione cessi "ad ogni effetto" con conseguente corresponsione all'ente del suo controvalore in denaro, gravando quindi la società partecipata dell'obbligo di liquidazione della suddetta partecipazione secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 2437-ter c.c.

Il Collegio condivide, quindi, la tesi secondo cui nella vicenda in esame si verifichi una sorta di decadenza *ope legis* della partecipazione con il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione all'ente del valore delle quote o delle azioni detenute in funzione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato.

Invero, il legislatore si guarda bene dal qualificare tale modalità di dismissione della partecipazione sociale nei termini di esercizio del diritto di recesso, che comporta e presuppone l'espressione di una volontà abdicativa legata all'interruzione del rapporto societario.

Ma soprattutto è dirimente l'argomento che il richiamo normativo della disciplina del recesso è limitato esclusivamente ai criteri da utilizzare per individuare il valore della partecipazione da liquidare al socio uscente.

Pertanto, non deve sfuggire che il procedimento ordinariamente disciplinato dal diritto societario per addivenire alla liquidazione del socio che ha esercitato il proprio diritto di recesso è completamente diverso da quello profilato nella legge di stabilità del 2014.

Ai sensi dell'art. 2437 *quater*, infatti, in sintesi, gli amministratori devono dapprima offrire le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. In caso di mancato acquisto da parte degli altri soci, poi, è previsto il collocamento presso terzi, ovvero presso soggetti non soci. Qualora anche tale soluzione non consenta di procedere alla cessione delle azioni del socio recedente è disposto il rimborso delle azioni del recedente mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga ai limiti previsti per l'acquisto di azioni proprie. In assenza di utili e riserve disponibili, poi, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Una volta delineate le profonde differenze tra l'esercizio del diritto di recesso nelle società di capitali e il relativo procedimento di liquidazione della partecipazione rispetto alla previsione legislativa contenuta nella legge di stabilità, non può essere accolta la tesi di parte opponente che giustifica il proprio ritardo nella liquidazione della quota all'ente pubblico, invocando l'applicazione del procedimento ex art. 2437 *quater* c.c.

Invero, tale manovra dilatoria, che si è palesata con l'iniziale inerzia alle diffide della opposta che aveva chiesto ripetutamente la tempestiva liquidazione della quota nel rispetto dei termini previsti dalla legge di stabilità citata, è risultata finalizzata esclusivamente a giungere ad una riduzione del capitale sociale per perdite per addivenire al riconoscimento della liquidazione della quota più che dimidiata.

Pertanto, se è indubbiamente vero che l'applicazione della norma come disciplinata dalla legge di



stabilità del 2014 inevitabilmente condurrà a tensioni finanziarie per le società interessate che dovranno sostenere un esborso non previsto, non è consentito alle stesse prorogare con un comportamento prima inerte e poi solo strumentale il procedimento di liquidazione della quota che deve essere fissato al momento della cessazione di diritto della partecipazione (01.01.2015), non potendo accollare al socio uscente gli effetti di scelte strategiche maturate quando ormai il socio non fa più parte di diritto della compagine societaria.

Va pertanto rigettata l'opposizione sia nella parte in cui insiste nel ritenere applicabile la disciplina del recesso come previsto nelle s.p.a. sia nella parte in cui si pretende che la liquidazione della quota sia correlata all'intervenuta riduzione del capitale sociale per perdite deliberata dalla soltanto in data 22.04.2016, a distanza di più di un anno dall'effetto di decadenza *ope legis* previsto tassativamente dalla legge.

Invero, qualora la società opponente si fosse attivata tempestivamente nel rispetto delle scadenze previste dalla legge, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della quota ben prima di giungere alla delibera di riduzione del capitale sociale per perdite.

Se la *ratio* dell'intervento legislativo di razionalizzazione sopramenzionato è quello di vietare la conservazione da parte degli enti pubblici di partecipazioni societarie non più strategiche, ciò spiega la previsione di una decadenza *ope legis* della partecipazione, proprio al fine di evitare le lungaggini ed i contenziosi che normalmente derivano dall'esercizio del diritto di recesso e che rischiano di tenere "imprigionato" l'ente locale, che ha evidentemente già valutato l'estraneità ai propri fini istituzionali del mantenimento della partecipazione.

Invero, la perdita *ope legis* dello *status* di socio ha determinato come immediata conseguenza il maturarsi di una posizione creditoria legata alla liquidazione delle azioni possedute ancorata a precisi criteri di valutazione e ad una tempistica come espressamente disciplinata dalla norma.

Ne consegue che la riduzione del capitale sociale per perdite che ha determinato una riduzione proporzionale delle azioni detenute dalla è intervenuta quando erano già maturati i tempi per la liquidazione della quota dell'ente locale, accollando sullo stesso le conseguenze della delibera di riduzione quando ormai la non essendo più socia non poteva esercitare i propri diritti sociali, dovendosi limitare a pretendere la liquidazione del credito spettantegli in virtù del possesso azionario.

Quanto alle spese, il rigetto dell'opposizione determina per il principio di soccombenza il rimborso delle spese processuali a carico dell'opponente.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, pronunciando definitivamente sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento del 15.06.2017 proposta da

nei confronti di

, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma la predetta ingiunzione di pagamento;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che si liquidano in € 7.795,20 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 giugno 2021

IL GIUDICE ESTENSORE

DR. ADRIANO DEL BENE

IL PRESIDENTE

DR. DARIO RAFFONE

